

## **Istruzioni operative per l'Istituzione dell'elenco regionale dei revisori legali per le nomine e le designazioni disciplinate dalla legge regionale n. 5/2008.**

### *1. Quadro normativo di riferimento*

L'articolo 5 bis della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), come modificata dalla legge regionale 5 agosto 2021, n. 28, istituisce e disciplina la costituzione di un elenco regionale dei revisori legali.

Il Consiglio regionale della Toscana, nell'ambito delle disposizioni di legge citate, istituisce un elenco dei soggetti idonei, in base a requisiti predeterminati, ad essere nominati o designati quali revisori legali, revisori unici, revisori dei conti, componenti di collegi sindacali e di collegi dei revisori dei conti.

La disciplina si applica alle nomine e alle designazioni relative a organi di controllo contabile di enti e organismi pubblici e privati per i quali sia prevista la competenza del Consiglio regionale della Toscana per la nomina di uno o più revisori legali, siano essi effettivi o supplenti.

### *2. Requisiti per l'iscrizione all'elenco regionale*

Per l'iscrizione nell'elenco regionale si richiede l'iscrizione al Registro dei revisori legali costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

Si richiede, inoltre, l'assenza di cause di esclusione di cui all'articolo 10<sup>1</sup> della legge regionale n. 5/2008, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.

---

<sup>1</sup> **Legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 - Art. 10 - Cause di esclusione**

1. Non possono essere nominati o designati a ricoprire gli incarichi previsti dalla presente legge:

a) coloro che si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni oppure alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e successive modificazioni;

c) coloro che si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), salvi gli effetti della riabilitazione;

### *3. Termini per l'iscrizione all'elenco regionale*

Non sono previsti termini per effettuare la richiesta di iscrizione all'elenco regionale, la quale può essere effettuata in ogni momento.

Il soggetto iscritto all'elenco regionale è tenuto a comunicare tempestivamente, mediante accesso alla piattaforma utilizzata per l'iscrizione, integrazioni, variazioni, modificazioni e aggiornamenti dei dati precedentemente inseriti, ivi compreso il curriculum vitae. A tal fine occorre preliminarmente revocare la precedente domanda e successivamente procedere con l'aggiornamento dei dati e degli allegati e l'invio della nuova domanda.

In qualunque momento il soggetto iscritto può fare richiesta, mediante la medesima piattaforma, di cancellazione dall'elenco regionale.

### *4. Modalità e condizioni per l'iscrizione*

L'iscrizione all'elenco regionale viene effettuata con sistema informatizzato, mediante accesso ad una apposita piattaforma.

Al momento dell'iscrizione, l'interessato inserisce e dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), quanto segue:

1. i propri dati anagrafici (campi obbligatori);
2. il numero e la data di iscrizione al Registro dei revisori legali di cui al d.lgs. 39/2010 (campo obbligatorio);
3. l'assenza di cause di esclusione di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 5/2008, fatti salvi gli effetti della riabilitazione (campo obbligatorio);
4. i dati formativi e professionali contenuti nel curriculum vitae che allega in formato digitale (campo obbligatorio).

---

d) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva per violazione della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2), come previsto dall'articolo 8 della legge regionale 29 agosto 1983, n. 68 (Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione e della legge 25 gennaio 1982, n. 17 in materia di associazioni segrete e norme per garantire la pubblicità della situazione associativa dei titolari di cariche elettive o di nomine e designazioni regionali);

e) coloro che ricadono nelle previsioni dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), ad esclusione dei dipendenti regionali, fermo restando quanto per essi previsto dalle lettere a) e k) del comma 1 dell'articolo 12. I casi in cui le previsioni dell'articolo 2 della l. 154/1981 sono riferite al territorio nel quale il titolare di una determinata carica esercita le sue funzioni costituiscono causa di esclusione limitatamente ad organismi il cui ambito operativo è esattamente coincidente con detto territorio o compreso in esso.

2. Le disposizioni del comma 1 concernono anche le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

La richiesta di iscrizione deve essere presentata con modalità telematiche, come di seguito indicate. Non saranno ammesse le candidature presentate con modalità diverse da quelle indicate.

I candidati dovranno compilare e inviare la domanda tramite il portale “Iscrizione elenco regionale dei revisori legali” del Consiglio regionale della Toscana raggiungibile dal sito istituzionale dell’Ente [www.consiglio.regione.toscana.it](http://www.consiglio.regione.toscana.it), seguendo il percorso: “Consiglio”, “Leggi atti documenti”, “Nomine” - sezione “Elenco regionale dei revisori legali”, secondo le istruzioni ivi riportate.

#### *5. Pubblicità e trasparenza*

Per assicurare massima pubblicità e trasparenza, il comunicato di istituzione dell'elenco regionale dei revisori legali è pubblicato sulla homepage del Consiglio regionale della Toscana.